

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1229 del 09/03/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO SPA -, CON SEDE LEGALE A BERGAMO, VIA CAMOZZI, N.124 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE LEGANTI IDRAULICI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, N.179 -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1285 del 09/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove MARZO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO SPA -**, CON SEDE LEGALE A BERGAMO, VIA CAMOZZI, N.124 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE LEGANTI IDRAULICI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, N.179 -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 07/12/2016 e acquisita dalla SAC ARPAE con PGRA 2016/15573 del 13/12/2016 – Pratica SinaDoc n. 35891/2016 – per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **Italcementi Fabbriche Riunite Cemento SPA** (C.F./PIVA 00223700162), con sede legale a Bergamo, Via Camozzi, n.124 e attività di produzione leganti idraulici in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.179, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l’art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ *DM 5 febbraio 1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi*;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. **35891/2016**, emerge che:

- la Ditta Italcementi Fabbriche Riunite Cemento SPA che svolge attività di produzione leganti idraulici, nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.179, ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna apposta istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita dalla SAC con PGRA 2016/15573, per il rilascio dell’AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell’art.269 del DLgs n. 152/2006 e smi), rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 792 del 05/03/2013, per la quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato;
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell’art.124 del DLgs n.152/2006 e smi) – rilasciata con atto del Comune di Ravenna pg. n. 108234 del 11/09/2014, per la quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato;
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – la Ditta risulta iscritta al n.208 del registro delle imprese con provvedimento della Provincia n. 4265 del 20/12/2012, per la quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche;

- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 07/12/2016 (PGRA 2016/15573) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione alla SAC ARPAE;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2017/74);

DATO ATTO che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), si è proceduto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 159/2011 in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, necessario e vincolante per l'adozione dell'AUA espresso dal Comune di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento (PGRA 2017/741 del 19/01/2017), comprensivo del parere per l'impatto acustico;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **Italcementi Fabbriche Riunite Cemento SPA** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione leganti idraulici, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta della responsabile del procedimento amministrativo Paola Dradi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Italcementi Fabbriche Riunite Cemento SPA** (C.F./PIVA 00223700162), con sede legale a Bergamo, Via Camozzi, n.124 e attività di produzione leganti idraulici in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.179, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento;
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

In merito alla valutazione di impatto acustico, valutata la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, l'attività svolta rispetta tutti i limiti previsti dalla Classificazione acustica del Comune di Ravenna, approvata in data 28/05/2015 con delibera del Consiglio Comunale n. 54/2015.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni:**

- La Ditta Italcementi Fabbriche Riunite Cemento SPA svolge attività di produzione leganti idraulici nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.179;
- le emissioni in atmosfera afferiscono a: tramogge di carico, silos stoccaggio, mulino, elevatori. Tutte le emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particellare.
- Nello stabilimento sono inoltre presenti due gruppi elettrogeni di emergenza, alimentati a gasolio, aventi potenzialità pari a 160 kW e 30 kW;
- inoltre viene svolta saltuariamente (circa 2 h/mese) attività di saldatura mediante utilizzo di un sistema mobile di aspirazione e filtrazione dei fumi di saldatura; presso l'impianto è anche presente una centralina per il lavaggio di pezzi meccanici il cui utilizzo è quantificato in circa 1 h/mese ed ubicata all'esterno dell'officina.

Limiti:

I limiti di emissione che la Ditta Italcementi Fabbriche Riunite Cemento SPA – stabilimento di Ravenna – è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - TRAMOGGIA DI SCARICO CAMION MP1 (F.T.)

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E1.1 - ELEVATORE MATERIE PRIME MP2 (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 - SILO MP4 (F.T.)

Portata massima	27000	Nmc/h
Altezza minima	51	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 - SILI MP13 MP 14 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	39	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EA15 - ALIMENTAZIONE COMPONENTI M1/2/3/6 - (F.T.)

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 - ELEVATORE E TRASPORTATORE MP6 - MP8 - MP8 (F.T.)

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	26	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 - TRAMOGGIA CLINKER MP9 (F.T.)

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	27	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 - MULINO M7 (F.T.)

Portata massima	90000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	90	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Σ Metalli pesanti	0,5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 - SEPARATORE GRAVIMETRICO M12 (F.T.)

Portata massima	19000	Nmc/h
Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 - TRASPORTATORI ED ELEVATORE CEMENTO AI SILI TA 5 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	50	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EA14 - TRASPORTO M8-M10 - (F.T.)

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9A/B/C - SILI TA 5 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	47	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10A/B/C - SISTEMA TELESCOPICO CARICO SFUSO SILI TA 5 (F.T.)

Portata massima	3500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 - ELEVATORE EX 5 E SISTEMA DI INSACCO (F.T.)

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 - SILO CENERI (F.T.) –

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	31	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Σ Metalli pesanti	0,5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE EA13 - INGRESSO MULINO M7 - (F.T.) -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	27	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EA16 - ELEVATORE A SILO FUORI QUALITA' TA 1 (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EA17 - SILO STOCCAGGIO CEMENTO NON CONFORME (F.T.) –

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	26	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13 – DEPOLV. EX 23,24 (F.T.)

Portata massima	19000	Nmc/h
Altezza minima	28.50	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EA18- SILO STOCCAGGIO SOLFATO FERROSO - (F.T.) –

Portata massima	1100	Nmc/h
Altezza minima	5,8	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni :

1. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169 e smi	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto

UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli

UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e smi e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti possibili (spazzatrice meccanica o altro sistema) al fine di contenere la polverosità diffusa nei piazzali e nelle aree di movimentazione delle materie prime e dei prodotti, attraverso periodiche e sistematiche operazioni di pulizia delle aree esterne. La Ditta non dovrà in alcun modo utilizzare aree esterne allo stabilimento per il deposito di materiale sfuso.
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) dall'Azienda su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **i periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza;**
 - **il quantitativo di materiale per saldatura e il quantitativo di solvente utilizzato nella macchina lavapezzi, con frequenza mensile.**

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO .

Condizioni

- La Ditta Italcementi SPA svolge attività di produzione cementi idraulici e non svolge attività di deposito all'aperto;
- la movimentazione delle materie prime (clinker, gesso e componenti: calcare, ceneri, pozzolana, scorie) in arrivo da automezzi o da navi, avviene con sistemi chiusi. Gli automezzi scaricano all'interno di locali e dalle navi sono previsti sistemi di scarico carterati e mantenuti in depressione e depolverazione. Le materie prime sono stoccate all'interno di silos;
- L'attività produttiva (dosaggio, macinazione e classificazione) avviene al chiuso. Il prodotto finito viene stoccato in silos per il successivo insacco con deposito al coperto;
- le acque di prima pioggia derivanti dai piazzali esterni, confluiscono nella vasca di prima pioggia della capacità di **160 mc**, dopodichè sono scaricate, tramite sollevamento e previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelievo (denominato V1 in planimetria), nella rete fognaria pubblica nera di Via Baiona. A valle del pozzetto ufficiale convoglieranno anche le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- le acque di seconda pioggia, tramite pozzetto scolmatore (T2) scaricano in acque superficiali (Canale Candiano);
- Il dimensionamento della vasca di prima pioggia è conforme a quanto previsto dalle DGR 286/2005 e DGR 1860/2006;

La planimetria della rete fognaria viene allegata, quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

- Lo scarico, nel pozzetto ufficiale di prelievo **V1**, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica del Comune di Ravenna", per il parametro: Solidi Sospesi Totali;
- **entro 3 mesi** dalla data di attivazione dello scarico, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Successivamente l'analisi dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale. Dovrà essere eseguito pertanto un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica del Comune di Ravenna". I certificati di analisi, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e devono essere trasmessi al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, **con cadenza triennale**;
- deve essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento alla vasca di prima pioggia, al fine di mantenere efficiente il sistema di accumulo e di sedimentazione;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica del Comune di Ravenna, devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - ➔ **pozzetto deviatore**;
 - ➔ **vasca di prima pioggia**
 - ➔ **misuratore di portata volumetrica** – approvato e piombato da HERA SPA
 - ➔ **pozzetto di prelievo** – costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;

- i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SPA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature, sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e che provvederà alla sollecita riparazione;
- la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
- la sede della pompa installata nella vasca di prima pioggia, deve essere protetta da un gradino di altezza pari al volume da dedicare alla sezione di sedimentazione, avente anche lo scopo di proteggere la zona di azione della pompa stessa;
- lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove ed esclusivamente nelle ore notturne. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 5,00 l/sec;
- le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento, devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni, deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante, dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo e, qualora necessario, provvedere alla loro asportazione e smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- HERA SPA a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione delle quantità scaricate;
- e' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e a HERA SPA;
- la Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali, come previsto dalla DGR n.1480/2010. Il contratto deve essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA SPA;
- il titolare è tenuto a presentare a HERA SPA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) . HERA SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- il punto ufficiale di prelevamento così come disposto al comma 3 dell'art.101 del Dlgs 152/2006 e s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

ALLEGATO C)

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

CONDIZIONI:

- a) La Ditta è iscritta al n. **208**, classe 3, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di riciclo/recupero (R5) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)</i>	Quantitativi massimi ammessi (t/anno)	Operazione di recupero prevista <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)</i>
13.1 <i>Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale</i> Cer: 100101 - 100102 - 100103 - 100115 - 100117	50.000	R5

PRESCRIZIONI:

- 1) La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

- 2) La Ditta è tenuta, **entro il 30 aprile di ogni anno**, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.